

**BANDO DI CONCORSO A N. 6 ASSEGNI DI COLLABORAZIONE AD
ATTIVITA' DI RICERCA
PER L'A.A. 2004-2005**

(Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2004)

Art.1 - Al fine di promuovere programmi di ricerca matematica in settori di particolare interesse, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" bandisce un concorso a n. **6 Assegni di collaborazione ad attività di ricerca**.

Al concorso possono partecipare matematici, di cittadinanza italiana o cittadini dell'Unione Europea che abbiano conseguito la laurea o un titolo di studio rilasciato da una Università straniera comparabile alla nostra laurea, da non prima del **1° settembre 1997**, che abbiano già svolto attività di ricerca ben qualificata e propongano un programma di ricerca la cui esecuzione richieda uno specifico finanziamento e che, in ogni caso, non abbiano già usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca dell'Istituto.

Nella valutazione dei candidati saranno tenuti in particolare considerazione l'esperienza e i titoli scientifici acquisiti all'estero.

Gli assegni hanno una durata non superiore a dodici mesi e potranno essere rinnovati fino a raggiungere un totale complessivo di 24 mesi. L'assegnista dovrà svolgere la sua attività di ricerca presso un'istituzione scientifica italiana, sotto la guida di un Direttore che sia responsabile nei riguardi dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi".

Gli assegni non sono cumulabili con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura. A nessun titolo potranno essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo dell'assegno ed ai contributi per spese di cui all'art. 2, ulteriori compensi o contributi di qualsiasi natura che facciano carico all'Istituto.

Art.2 - All'assegnista saranno corrisposti mensilmente **€ 1.350,00 =lordi**.

La liquidazione dell'importo dell'assegno avverrà in rate mensili posticipate. Potranno essere liquidati contributi per spese di partecipazione ad attività scientifiche fuori sede, purché previamente autorizzate dal Presidente dell'Istituto, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della documentazione presentata dall'interessato. Sono ammessi anche rimborsi delle missioni scientifiche svolte nell'ambito dell'attività dei Gruppi di nazionali di ricerca matematica.

Art.3 - Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera, devono pervenire tassativamente entro il **31 gennaio 2005** all'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - P.le Aldo Moro, 5 - Città Universitaria - 00185 ROMA.

Nella domanda dovranno essere specificati:

1. Cognome, nome, data e luogo di nascita del candidato;
2. Indirizzo di residenza completo di CAP;
3. Indirizzo al quale il candidato desidera gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, il recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail;

4. Data dell'esame di laurea, sede e voto;
5. Eventuale posizione del candidato (borsista, ricercatore, ecc.);
6. Indicazione sommaria del tema del programma di ricerca proposto, della sede dove verrebbe svolto, del matematico con il quale intende principalmente collaborare e che assumerebbe la direzione della ricerca, della data di inizio;
7. Indicazione di due matematici ai quali l'Istituto potrà chiedere di riferire sul candidato. Il candidato potrà chiedere di sua iniziativa a questi matematici di inviare all'Istituto una lettera di presentazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione sostitutiva;
2. Certificato di laurea in carta libera;
3. Argomento dettagliato delle ricerche che il candidato vorrebbe perseguire nel periodo di godimento dell'assegno, periodo previsto per lo svolgimento della ricerca, sede dove la ricerca dovrebbe essere svolta;
4. Dichiarazione del matematico prescelto di disponibilità ad assumere la direzione della ricerca e la possibilità di ospitare l'assegnista, tale dichiarazione deve essere vistata dal Direttore dell'Istituto o Dipartimento ospitante;
5. Breve curriculum degli studi;
6. Pubblicazioni scientifiche e qualsiasi altra documentazione di attività scientifica svolta, che il candidato ritenga utile presentare;
7. Elenco dei documenti e titoli presentati.

Art.4 - Il concorso sarà giudicato da una Commissione di almeno tre membri designata dal Comitato Direttivo dell'Istituto. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. La Commissione prenderà in esame la documentazione presentata dai singoli candidati e le informazioni di cui al punto 7. dell'art. 3. Sulla base di tale esame la Commissione redigerà una relazione contenente un giudizio sull'attività svolta da ciascun candidato e sulla validità del programma di ricerca presentato, e formulerà la graduatoria dei candidati giudicati idonei al conseguimento dell'assegno. Risulteranno idonei coloro che avranno riportato una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti.

La graduatoria dei vincitori è costituita da candidati che risulteranno compresi entro il numero degli assegni messi a concorso, nella graduatoria degli idonei. Sulla base delle risultanze del concorso il Comitato Direttivo potrà proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto l'assegnazione di un numero maggiore di assegni.

Gli assegni che si rendessero disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnati ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria.

Art.5 - L'esito del concorso sarà notificato ai candidati che risulteranno nella graduatoria dei vincitori e sarà affisso all'albo dell'Istituto. A richiesta sarà anche rilasciata agli interessati l'eventuale certificazione della conseguita idoneità.

Art.6 – Gli assegni sono conferiti con provvedimento del Presidente dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica “F.Severi”. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della Raccomandata attestante l'esito del concorso, i vincitori dovranno **far pervenire** all'Istituto Nazionale di Alta Matematica “F.Severi” - P.le Aldo Moro, 5 (Città Universitaria) - 00185 ROMA - una dichiarazione scritta di accettazione dell'assegno alle condizioni comunicate. La comunicazione deve essere fatta per raccomandata oppure consegnata a mano con ricevuta di consegna. Il mancato ricevimento da parte dell'Istituto di tale dichiarazione entro i termini stabiliti implicherà automaticamente la rinuncia all'assegno. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno dare esplicita assicurazione, sotto la propria personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo dell'assegno, di altre borse di studio o analoghi assegni o sovvenzioni, e che non percepiranno stipendi o assegni di qualsiasi natura.

Art.7 - Ogni quattro mesi il Direttore della ricerca farà pervenire al Presidente dell'Istituto una sua valutazione scritta sull'attività dell'assegnista.

Art.8 - Ogni due mesi l'assegnista deve far pervenire al Presidente dell'Istituto una dichiarazione riguardante l'attività svolta, vistata dal Direttore della ricerca. Essa sarà condizione necessaria per il pagamento della rata dell'assegno del mese successivo, salvo gravi e giustificati motivi. Per il primo mese dovrà essere inviata una dichiarazione di inizio dell'attività, vistata dal Direttore della ricerca.

Art.9 - Dopo il decimo mese di assegno può essere presentata domanda di rinnovo: insieme alla domanda deve essere inviata all'Istituto la documentazione attestante l'attività svolta. Una Commissione designata dal Comitato Direttivo dell'Istituto, formulerà un giudizio, insindacabile, e sulla base di questo giudizio potrà proporre al Comitato Direttivo il rinnovo dell'assegno.

Art.10 – L'assegnista che, dopo avere iniziato l'attività inerente all'assegno non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata dell'assegno o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, è dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento dell'assegno, con delibera del Comitato Direttivo dell'Istituto.

Su richiesta del titolare e previa approvazione da parte del Presidente dell'INdAM, il godimento dell'assegno di ricerca può essere sospeso. In ogni caso il periodo massimo in cui l'assegno può essere usufruito non può eccedere i 36 mesi dalla data di inizio dell'attività scientifica.

I candidati dovranno provvedere, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate. Trascorso il periodo indicato, l'Amministrazione non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni e titoli.

Roma, 29 ottobre 2004

Prof. Corrado De Concini
Presidente dell'INdAM